

S. 1 / Nr. 1 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 58 III 1

1. Sentenza 26 gennaio 1932 nella causa Assurance Générale des Eaux et Accidents S.A.

Seite: 1

Regeste:

Art. 67 cifra 4 LEF: un precetto esecutivo che non indica il titolo o la causa del credito è impugnabile per questo motivo solo se gli altri dati del precetto non permettono al debitore d'identificare il credito. SchKG Art. 67, Ziff. 4: Wegen des Fehlens der Angabe der Forderungsurkunde bzw. des Forderungsgrundes kann nur dann gegen den Zahlungsbefehl Beschwerde geführt werden, wenn dessen übrige Angaben dem Schuldner nicht Klarheit über die Forderung verschaffen.

Art. 67 ch. 4 LP. Le commandement de payer n'est attaquant pour cause de défaut d'indication du titre ou de la cause de la créance que si les autres indications dudit commandement ne Permettent pas au débiteur d'identifier la créance.

Ritenuto in linea di fatto:

A. - Col precetto esecutivo No 16405 dell'Ufficio di Lugano, l'Assurance générale des eaux et accidents S. A. ha escusso A. Rovelli, in Pezzolo di Sala-Capriasca, allo scopo di ottenere il pagamento di 77 fchi. 70 cogli interessi al 5% dal 20 gennaio 1931. La causa del credito è indicata come segue: «rinnovamento dell'esecuzione N. 7991.»

Seite: 2

B. - Con reclamo 20 ottobre 1931 Ida Rovelli, madre del debitore, il quale é assente per emigrazione temporanea, ha chiesto l'annullamento del precetto esecutivo N. 16405 ritenuto non conforme ai requisiti dell'art. 67 cifra 4 LEF.

C. - L'Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino ha ammesso il reclamo mediante decisione 13 novembre 1931 pel motivo che, se è vero che un precetto esecutivo N. 7991 dell'Ufficio di Lugano era già stato notificato in epoca anteriore al Rovelli colla designazione «premio d'assicurazione e spese scadute sulla polizza N. 108891» dalla stessa creditrice e per un importo identico, questa circostanza non autorizzava però l'Assurance générale des eaux et accidents ad omettere la precisa indicazione della causa del credito nell'esecuzione N. 16405 destinata a sostituire quella N. 7991.

D. - L'Assurance générale des eaux et accidents ha ricorso contro questa decisione chiedendone l'annullamento alla Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale.

Considerando in diritto:

L'autorità cantonale ha ammesso con ragione che l'esecuzione N. 16405 è indipendente da quella N. 7991 e che ogni precetto esecutivo deve soddisfare ai requisiti di legge, e quindi designare il titolo con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito. Queste indicazioni destinate ad individualizzare il credito che costituisce l'oggetto dell'esecuzione ed a permettere al debitore di riconoscerlo, non sono però un requisito essenziale della validità del precetto e la loro omissione non costituisce motivo di nullità, quando sia possibile identificare il credito, sulla scorta delle altre indicazioni contenute nel precetto.

Nella fattispecie l'esecuzione tende al pagamento d'un premio d'assicurazione scaduto il 20 gennaio 1931 e pel quale era già stata iniziata un'esecuzione N. 7991, il cui precetto indicava quale titolo la polizza N. 108891. Questa designazione, anche se priva della data della polizza, determinava il credito in modo sufficientemente preciso.

Seite: 3

Anche il nuovo precetto N. 16405, in cui è indicato che si tratta di un «rinnovamento dell'esecuzione N. 7991» già nota al debitore contiene quindi dei dati sufficienti per escludere ogni dubbio circa l'identità del credito, oggetto dell'esecuzione. Il precetto esecutivo N. 16405 è pertanto valido.

La Camera esecuzioni e fallimenti
pronuncia:

1. Il ricorso è ammesso